

 eni S.p.A. Distretto Centro Settentrionale	Data Agosto 2015	Doc. SICS_207_Integraz Integrazioni allo Studio di Impatto Ambientale Pozzo esplorativo “Carpignano Sesia 1 dir”	All. 3.6
--	------------------------	---	----------

INTEGRAZIONI ALLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Pozzo esplorativo “Carpignano Sesia 1 Dir”

*Capitolo 3 – Risposta alle Richieste di integrazioni della
Regione Piemonte prot. 5588/A19070 del 13/04/2015*

Allegato 3.6 – Certificati di destinazione urbanistica



Tra i Comuni di CARPIGNANO SESIA - CASALEGGIO NOVARA - CASTELLAZZO NOVARESE - SILLAVENGO

Ufficio Tecnico

Sede: P.zza Volontari della Libertà n. 4 - 28064 Carpignano Sesia - (NO) - tel. 0321.824552, fax 0321.824543

COMUNE DI CARPIGNANO SESIA
Provincia di Novara

Protocollo n° 2337

Carpignano Sesia, lì 31.07.2015

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dell'Unione Bassa Sesia;
VISTO il PRGC;
VISTO gli strumenti urbanistici del Comune suddetto;

certifica



ai sensi dell'art.18 della Legge 47 del 28.02.1985 e art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, quanto segue:

FG.	MAPPALE/I	DESTINAZIONE URBANISTICA
9	90	AREE DESTINATE ALLE ATTIVITA' AGRICOLA art. 14 n.t.a. Parte in AREE A VINCOLO AMBIENTALE art. 22 n.t.a. Parte in FASCIA DI RISPETTO dai corsi d'acqua art. 20 n.t.a. Ricadente per intero all'interno del LIMITE DI "FASCIA C" del P.A.I.
22	238	AREE DESTINATE ALLE ATTIVITA' AGRICOLA art. 14 n.t.a. Parte in AREE A VINCOLO AMBIENTALE art. 22 n.t.a. Parte in AREE A SERVIZI SOCIALI ED ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNALE E GENERALE art. 16 n.t.a. Parte in FASCIA DI RISPETTO A PROTEZIONE DI NASTRI E INCROCI STRADALI art. 17 n.t.a. Parte in FASCIA DI RISPETTO dai corsi d'acqua art. 20 n.t.a. Ricadente per intero all'interno del LIMITE DI "FASCIA C" del P.A.I.

Tutte le prescrizioni urbanistiche inerenti l'immobile suddetto sono quelle risultanti dalle disposizioni generali, urbanistiche ed edilizie, vigenti nel Piano Regolatore Comunale approvato con deliberazione D.G.R. N.63 - 10507 in data 29.12.2008.

Si rilascia il presente in carta *legale* per tutti gli usi consentiti dalla legge, a richiesta della società ENI Spa.

Il Responsabile del Servizio
Arch. Adriano Fontaneto



Art. 14 - AREE DESTINATE AD ATTIVITÀ AGRICOLE

1) Destinazioni d'uso

Pascolo, prato-pascolo, bosco coltivazione industriale del legno, seminativo, colture legnose specializzate, aziende agricole, allevamenti, attrezzature di cui al comma 4 dell'art. 25 L.R. n. 56, residenze rurali.

2) Indici e prescrizioni

a) gli indici di edificabilità sono normati ai sensi dei commi 8 e seguenti dell'art. 25 della L.R. 56 del 5.12.1977.

b) Non sono ammesse nuove localizzazioni di stalle e di allevamenti in genere a meno di ml. 100 dal limite delle aree di azionamento residenziale dei P.R.G.C. e a meno di 30 ml. Dalla residenza del conduttore stesso.

Per gli impianti esistenti zootecnici in zona agricola a meno di 100 ml. dal limite delle aree di azionamento residenziale o a meno di 30 ml. dalla residenza del conduttore stesso saranno permessi interventi unicamente di manutenzione ordinaria.

c) In queste zone sono consentite le seguenti destinazioni d'uso: edifici ed attrezzature agricole, edifici ed attrezzature inerenti alla conservazione e manutenzione di boschi. Tali strutture dovranno essere inserite nel contesto agricolo e non dovranno avere caratteristiche tecniche di abitabilità.

E' ammessa un'edificazione sparsa di piccole costruzioni rurali ed attrezzature per l'agricoltura fino ad un massimo di 30 mq di Su con H max di 3.00 ml.

Sono altresì consentite cabine elettriche, stazioni di sollevamento di deviazione delle acque e di controllo di regime delle acque, bacini o vasche inerenti alle colture ittiche.

Limitazioni in altezza non si applicano a strutture ed impianti tecnologici inerenti all'attività ammessa in zona.

L'esecuzione delle costruzioni sopra elencate non subordinata alla esistenza delle opere di urbanizzazione di cui all'art. 4 della L. n. 847 salvo per quanto concerne l'acqua potabile, l'energia elettrica.

d) La costruzione di residenze ammessa per il soddisfacimento delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo personale ai sensi dell'art. 12 della L. 9.5.1975 n. 153.

e) Per le costruzioni residenziali esistenti, sparse nell'ambito di nuclei residenziali configurati consentito un aumento del 20% di volume esistente fino ad un massimo di 40 mq; sono comunque consentiti 25 mq. Tali edifici dovranno avere caratteristiche tipologiche coerenti con il contesto edilizio circostante.

f) Nei lotti già edificati, verso i confini e verso lo spazio pubblico è d'obbligo la recinzione di tipo aperto (H. max. 2.00 m.).

Nei lotti liberi sono ammesse le recinzioni di tipo aperto (H. max 2.00 m.)

E' possibile recingere il fondo con siepi.

g) Sono ammesse le aperture di nuove strade di tipo F al servizio di fondi se indispensabili per lo sviluppo agricolo degli stessi.

h) Nelle zone agricole è vietato:

- l'abbandono di rifiuti di tipo urbano.

- l'apertura di nuove cave.

i) E' consentito il mutamento di destinazione d'uso dei "Fabbricati a servizio dell'agricoltura" così come individuati dalla cartografia di P.R.G.C. nei seguenti casi e senza che tale variazione comporti variante allo strumento urbanistico:

1) nei casi di morte o di invalidità del conduttore

dell'attività agricola;

2) nei casi di abbandono imposto da motivi di forza maggiore, dell'attività agricola da parte del conduttore o da parte di chi ha sottoscritto l'atto di impegno ai sensi dell'art. 25 Comma 6, della L.R. 5.12.1977 n. 56 e succ. modif.;

3) nei casi in cui il conduttore dell'attività agricola abbia ottenuto la permesso di costruire dell'indennità anticipata di cessione dell'attività agricola di cui all'art. 37 della L.R. n. 15 del 22.2.1977.

Il mutamento di destinazione d'uso da rurale ad uso civile soggetto alla richiesta di permesso di costruire onerosa, tranne nei casi in cui la prosecuzione dell'utilizzazione dell'abitazione avvenga da parte di aventi causa del conduttore agricolo nell'ipotesi al n. 1 e da parte del medesimo usufruente e di suoi familiari nelle ipotesi di cui ai n. 2 - 3.

3) Forme di intervento

a) Permesso di costruire edilizia per le nuove costruzioni subordinate all'atto di impegno di cui all'art. 25 Comma n. 6 della L.R. 5.12.1977 n. 56, così come indicato dal D.P.R. 380/2001.

b) ~~Autorizzazioni~~ **Denuncia di Inizio Attività** per gli interventi di straordinaria manutenzione.

4) Indici urbanistici RC= 10%

Gli indici di densità fondiaria per le abitazioni sono:

a) mc. 0.05/mq. per terreni a colture orticole e floricole;

b) mc. 0.03/mq. per terreni a colture legnose specializzate;

c) mc. 0.02/mq. per terreni a colture seminative;

d) mc. 0.01/mq. per terreni a colture boschive in misura non

superiore a 5 ettari per azienda, per terreni a bosco ed a coltivazioni industriali del legno annessi all'azienda agricola;

e) mc. 0.001/mq. per terreni a pascolo e prato, pascolo permanente di azienda silvo-pastorale;

per abitazioni non superiori a 1500 mc. per ogni azienda.

Gli indici generali sono:

RC = 40%

V = 1.500 mc max

H = 10 ml

L'atto di impegno ventennale al mantenimento dell'uso agricolo, obbligatorio per la residenza è da richiedersi anche per i fabbricati e strutture al servizio dell'attività agricola.

Con apposito simbolo è indicato in cartografia l'area del Tiro a volo.



TITOLO V - NORME PER AREE A SERVIZI SOCIALI ED ATTREZZATURE DI
INTERESSE COMUNALE E GENERALE

Art. 16 - AREE A SERVIZI SOCIALI ED ATTREZZATURE DI INTERESSE
COMUNALE E GENERALE.

a) Destinazioni d'uso

Le destinazioni d'uso nonché gli indici di edificabilità e le prescrizioni sono disciplinate ai sensi delle leggi e decreti vigenti in materia e sono riferiti alle aree di edilizia convenzionata di cui all'art. 9 delle presenti norme.

b) Prescrizioni particolari.

Per gli edifici esistenti adibiti ad usi difformi da quelli previsti nelle aree di cui al presente art. sono ammessi i soli interventi di ordinaria manutenzione.

Nelle schede tecniche allegate alla relazione, sono classificate e distinte le varie aree a servizi sociali, le aree di proprietà della Parrocchia sono aree private ad uso pubblico.

c) indici e prescrizioni

Rc = 50%

H = 10.50 ml

Ds = 6.00 ml

Dc = 5.00 ml

Sull'area pubblica n. 5, attuale edificio opera pia Bonenti per assistenza agli anziani, è ammessa l'edificazione "una tantum" di 3000 mc in ampliamento alla volumetria esistente per la realizzazione di nuove attrezzature, nel rispetto degli indici consentiti.

In caso di cessione gratuita delle aree a standard contigue ad aree di nuova edificazione è consentito il conteggio del volume derivante dall'area ceduta con identico indice di edificabilità, solo ed esclusivamente nel caso in cui ricadono all'interno di pianificazione esecutiva o di lotto singolo **in caso di attuazione diretta.**

TITOLO VI - NORME PER GLI INTERVENTI AMMESSI NELLE FASCE DI

RISPETTO.

Norme generali

1. Si intendono per vincoli le limitazioni o le subordinazioni che condizionano gli interventi di trasformazione urbanistica e edilizia di parti del territorio per necessità di tutela, di salvaguardia dei valori storico - ambientali, per la protezione di infrastrutture, nonché per particolari competenze legislative e controlli sulla modificazione dell'uso del suolo, in funzione dell'interesse pubblico e/o della tutela della pubblica incolumità.

2. La presenza o l'assenza di vincoli su porzioni del territorio non dispensa i soggetti attuatori di interventi a adeguare opportunamente le condizioni del suolo, a tutelare e salvaguardare ambiti e/o edifici di interesse storico - ambientale, anche attraverso provvedimenti non prescritti e normati, svolgendo così opera di prevenzione, di tutela e salvaguardia del territorio.

Art. 17 - FASCE DI RISPETTO A PROTEZIONE DI NASTRI E INCROCI STRADALI

1. Nella fascia di rispetto a protezione delle strade, degli incroci, dei nodi viari, individuata nelle tavole di piano nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e in relazione alla classificazione, è vietata ogni nuova edificazione al fine di garantire la sicurezza del traffico, la possibilità di ampliare o di integrare i sedimi stradali, nonché di costruire ulteriori allacciamenti.

2. La profondità di detta fascia, a partire dal confine stradale e da misurarsi in orizzontale con perpendicolare all'asse della strada, non può essere inferiore a:

a) fuori dei centri abitati, nelle aree agricole:

- 1) m 60,00 per le autostrade;
- 2) m 30,00 per le strade statali;
- 3) m 30,00 per le strade provinciali;
- 4) m 20,00 per le strade comunali;
- 5) m 10,00 per le strade vicinali e interpoderali;

3. Sono fatte salve fasce maggiori riportate nelle tavole di piano.

4. All'interno della fascia di rispetto sono consentiti i soli interventi diretti alla realizzazione, alla manutenzione e alla integrazione:

a) delle opere destinate all'uso del bene oggetto di tutela, compresi gli impianti di distribuzione di carburanti purché, per questi ultimi, sia formata apposita aiuola spartitraffico di almeno m 2,00 per separare l'area di servizio dalla strada e siano compatibili con le prescrizioni di carattere commerciale o delle specifiche leggi di settore;



b) degli impianti e delle opere per la trasformazione, il trasporto e la distribuzione di energia e per l'erogazione di pubblici servizi;

c) di parcheggi pubblici e di uso pubblico, di aree verdi anche integrate con percorsi pedonali e ciclabili;

d) di impianto di nuove coltivazioni agricole o continuazione di quelle esistenti.

5. Sono ammessi sugli edifici esistenti, di cui non sia stata iniziata l'espropriazione o la procedura di abbattimento, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; per gli edifici rurali ed esclusivamente per la parte a destinazione residenziale sono ammessi, per sistemazioni igieniche o tecniche, aumenti del volume fino ad un massimo del 20% del volume preesistente; gli ampliamenti devono avvenire sul lato opposto al bene da salvaguardare.

6. Il rilascio dell'permesso di costruire o della permesso di costruire edilizia per gli eventuali interventi è subordinato al nullaosta rilasciato dall'Ente proprietario della strada, per quanto di sua competenza.

7. Le aree ricadenti nella fascia di rispetto possono essere computate per l'applicazione degli indici urbanistici e edilizi.



Art. 20 FASCE DI RISPETTO

Ai sensi del DPR 236/88 sono individuate in cartografia le fasce di rispetto dei pozzi di captazione.

Per quanto riguarda i depuratori valgono le disposizioni di cui all'art. 2 let. B D E della L. 10/5/76 n. 319.

Sono individuate cartograficamente le fasce di rispetto ferroviarie secondo quanto prescritto dall'art. 49 del DPR n.753/80.

Fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

1. Nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua, individuata nelle tavole di piano nel rispetto dell'articolo n. 29 della legge regionale 56/77 s.m.i. e della legge 431/85, è vietata ogni nuova edificazione.

2. La profondità di detta fascia, pari a ml 100, a partire dal limite della fascia direttamente asservita o dal limite demaniale, non può essere inferiore a 25 m, o 12.50 in caso di arginatura e nell'ambito del perimetro dell'abitato a seguito dell'ottenimento di specifica autorizzazione ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i.

3. La fascia di rispetto lungo scolmatori, colatori, cavi irrigui, rogge, fossi di importanza primaria è pari a m 10,00 dal piede esterno degli argini maestri; nell'ambito del perimetro del centro abitato, anche se non riportata nelle tavole di piano, la fascia è pari a m 5,00; nell'ambito di tale fascia è comunque consentita la realizzazione di bassi fabbricati, garage e volumi pertinenziali alle abitazioni.

4. Le sorgive e i fontanili, non destinate all'uso umano, vanno salvaguardati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) divieto di apertura di pozzi

b) con misurazione dal ciglio superiore, la testa è protetta da una fascia di rispetto di m 20, l'asta è protetta da una fascia di rispetto di m 10 per una lunghezza minima di m 50; la flora spontanea che cresce sulle sponde e nel primo tratto è protetta.

5. I corsi d'acqua, le sorgive e i fontanili, esistenti nel territorio o comunque che lo attraversano, devono essere tenuti in esercizio in perfetto ordine idrico dai proprietari degli stessi; in modo particolare per i corsi che svolgono funzioni scolmatrici nei regimi di piena, occorre prevedere opere che ne garantiscano la funzionalità; tali opere potranno essere realizzate anche dalla Amministrazione comunale, a spese della proprietà, in caso di inadempienza della stessa.

6. All'interno della fascia di rispetto dei corsi d'acqua sono consentiti i soli interventi diretti alla realizzazione, alla manutenzione e alla integrazione di opere pubbliche di uso pubblico.

7. Sono ammessi sugli edifici esistenti ricadenti in dette fasce, di cui non sia stata iniziata l'espropriazione o la procedura di abbattimento, interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia di tipo A, ove ammissibili dalle norme che definiscono i caratteri dell'area in modo particolare per quanto attiene le destinazioni d'uso proprie e ammesse e tutte le altre prescrizioni e vincoli.



8. Il rilascio del permesso di costruire o della **permesso di costruire** edilizia per gli eventuali interventi è subordinato al nulla osta rilasciato dall'Ente proprietario del bene oggetto di tutela, per quanto di sua competenza.

9. La possibilità di eseguire nuovi interventi di carattere urbanistico e/o edilizio in tali fasce è subordinata all'esecuzione di adeguate indagini geologico - tecniche atte a verificare la compatibilità delle opere con lo stato dei luoghi al fine di poter, eventualmente, ridurre l'estensione delle stesse con specifica variante del PRG.

10. Le aree ricadenti nella fascia di rispetto possono essere computate per l'applicazione degli indici urbanistici e edilizi.

Fascia di rispetto da impianti tecnologici pubblici.

1. Nella fascia di rispetto a protezione degli impianti tecnologici pubblici è vietata ogni nuova edificazione.

2. La profondità di detta fascia, anche se non individuata nelle tavole di piano e fatte salve le disposizioni più restrittive contenute nelle norme che riguardano le singole realtà tutelate, è così distinta:

a) Acquedotti (pozzi di captazione): con riferimento alla definizione della zona di rispetto a norma dell'art. 6 del D.P.R. 236/88, di cui al D.G.R. n. 48-18278 del 11.04.1997 ~~che si richiama espressamente, sono previsti tre livelli di vincolo così come indicati in cartografia.~~

b) Metanodotti - oleodotti: m 7,50 dall'asse delle tubazioni; m 20,00 da centraline di riduzione pressione.

c) Linee elettriche aeree esterne: dall'asse di ogni conduttore della linea, o dalle cabine o sottostazioni, e per le seguenti classi di tensione nominale presenti: m 10,00 fino a 132 Kw, m 18,00 da 133 fino a 220KV, m 28,00 da 221 fino a 380KV.

All'Ente proprietario dovrà essere richiesto nullaosta da allegare all'istanza da presentare prima del rilascio di permesso di costruire.

Le tavole di piano riportano i tracciati degli elettrodotti esistenti e limitate parti degli stessi in variazione; la fascia di rispetto anche se non riportata negli elaborati di piano deve essere verificata in loco in accordo con l'Ente.

3. ~~All'interno delle fasce di rispetto di cui ai punti precedenti sono ammessi consentiti i soli gli interventi di cui agli artt. 27 e 29 della L.R. 56/77 e s.m.i. diretti alla realizzazione, alla manutenzione e alla integrazione:~~

a) ~~delle opere destinate all'uso del bene oggetto di tutela;~~

b) ~~degli impianti e delle opere per la trasformazione, il trasporto e la distribuzione di energia e per l'erogazione di pubblici servizi;~~

c) ~~di parcheggi pubblici e di uso pubblico, di aree verdi.~~

¹ Il termine corretto è: Denuncia Inizio Attività.

anche integrate con percorsi pedonali e ciclabili;

d) di impianto di nuove coltivazioni agricole o continuazione di quelle esistenti con il divieto allo spandimento di pesticidi e fertilizzanti, di cui al D.P.R. 236/88 articolo 2 lettera a).

4. Sono ammessi sugli edifici esistenti ricadenti in dette fasce, di cui non sia stata iniziata l'espropriazione o la procedura di abbattimento, interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia di tipo A, ove ammissibili dalle norme che definiscono i caratteri dell'area in modo particolare per quanto attiene le destinazioni d'uso proprie e ammesse.

5. Il rilascio dell'permesso di costruire o della permesso di costruire edilizia per gli eventuali interventi è subordinato al nullaosta rilasciato dall'Ente proprietario del bene oggetto di tutela, per quanto di sua competenza 6. Le aree ricadenti nella fascia di rispetto possono essere computate per l'applicazione degli indici urbanistici e edilizi.



Art. 22 - AREE DI INTERESSE PAESISTICO AMBIENTALE E DOCUMENTARIO.

- IL SISTEMA DEL VERDE PROVINCIALE - RETE ECOLOGICA - AREE DI RILEVANTE VALORE NATURALISTICO - BIOTOPI

a) Destinazione d'uso

Attrezzature ricreative e del tempo libero

b) Indici e prescrizioni

Sono ammesse nuove localizzazioni di attrezzature private e sportive a gioco, di nuova costruzione e/o ampliamento.

E' ammessa la costruzione di tettoie, ricoveri aperti, spogliatoi, docce, altri volumi tecnici connessi alle esigenze delle attività turistico-sportive.

Sono ammesse unicamente le recinzioni aperte come descritte dagli articoli delle presenti norme di H; max = 2.00 mt. Senza cordoli in muratura.

Sono individuate in cartografia le aree di cui agli art. 2.4, aree di rilevante valore naturalistico - biotopi e art. 2.8 rete ecologica del Piano Territoriale Provinciale.

La rete ecologica individuata sulle rogge Busca e Biraga, ha un profondità di 30 ml, con esclusione delle aree edificabili e dell'ambito delimitato dal perimetro del centro abitato.

Per le aree vincolate ai sensi della direttiva habitat è prescritta la procedura di valutazione d'incidenza.





Tra i Comuni di CARPIGNANO SESIA - CASALEGGIO NOVARA - CASTELLAZZO NOVARESE - SILLAVENGO

Ufficio Tecnico

Sede: P.zza Volontari della Libertà n. 4 - 28064 Carpignano Sesia - (NO) - tel. 0321.824552, fax 0321.824543

COMUNE DI CARPIGNANO SESIA

Provincia di Novara

Protocollo n°2339

Carpignano Sesia, li 31.07.2015

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dell'Unione Bassa Sesia;
VISTO il PRGC;
VISTO gli strumenti urbanistici del Comune suddetto;

certifica



ai sensi dell'art.18 della Legge 47 del 28.02.1985 e art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, quanto segue:

FG.	MAPPALE/I	DESTINAZIONE URBANISTICA
6	189 - 193 - 194 195 - 196 - 197 198 - 199 - 200 289	AREE DESTINATE ALLE ATTIVITA' AGRICOLA art. 14 n.t.a.
6	201 - 307	AREE DESTINATE ALLE ATTIVITA' AGRICOLA art. 14 n.t.a. Parte in FASCIA DI RISPETTO FIUMI E TORRENTI - Art. 20 n.t.a.

Tutte le prescrizioni urbanistiche inerenti l'immobile suddetto sono quelle risultanti dalle disposizioni generali, urbanistiche ed edilizie, vigenti nel Piano Regolatore Comunale approvato con deliberazione D.G.R. N.63 - 10507 in data 29.12.2008.

Si rilascia il presente in carta *legale* per tutti gli usi consentiti dalla legge, a richiesta della Società ENI Spa, Distretto Centro-Settentrionale.

Il Responsabile del Servizio
Arch. Adriano Fontaneto



Art. 14 - AREE DESTINATE AD ATTIVITÀ AGRICOLE

1) Destinazioni d'uso

Pascolo, prato-pascolo, bosco coltivazione industriale del legno, seminativo, colture legnose specializzate, aziende agricole, allevamenti, attrezzature di cui al comma 4 dell'art. 25 L.R. n. 56, residenze rurali.

2) Indici e prescrizioni

a) gli indici di edificabilità sono normati ai sensi dei commi 8 e seguenti dell'art. 25 della L.R. 56 del 5.12.1977.

b) Non sono ammesse nuove localizzazioni di stalle e di allevamenti in genere a meno di ml. 100 dal limite delle aree di azionamento residenziale dei P.R.G.C. e a meno di 30 ml. Dalla residenza del conduttore stesso.

Per gli impianti esistenti zootecnici in zona agricola a meno di 100 ml. dal limite delle aree di azionamento residenziale o a meno di 30 ml. dalla residenza del conduttore stesso saranno permessi interventi unicamente di manutenzione ordinaria.

c) In queste zone sono consentite le seguenti destinazioni d'uso: edifici ed attrezzature agricole, edifici ed attrezzature inerenti alla conservazione e manutenzione di boschi. Tali strutture dovranno essere inserite nel contesto agricolo e non dovranno avere caratteristiche tecniche di abitabilità.

E' ammessa un'edificazione sparsa di piccole costruzioni rurali ed attrezzature per l'agricoltura fino ad un massimo di 30 mq di Su con H max di 3.00 ml.

Sono altresì consentite cabine elettriche, stazioni di sollevamento di deviazione delle acque e di controllo di regime delle acque, bacini o vasche inerenti alle colture ittiche.

Limitazioni in altezza non si applicano a strutture ed impianti tecnologici inerenti all'attività ammessa in zona.

L'esecuzione delle costruzioni sopra elencate non subordinata alla esistenza delle opere di urbanizzazione di cui all'art. 4 della L. n. 847 salvo per quanto concerne l'acqua potabile, l'energia elettrica.

d) La costruzione di residenze ammessa per il soddisfacimento delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo personale ai sensi dell'art. 12 della L. 9.5.1975 n. 153.

e) Per le costruzioni residenziali esistenti, sparse nell'ambito di nuclei residenziali configurati consentito un aumento del 20% di volume esistente fino ad un massimo di 40 mq; sono comunque consentiti 25 mq. Tali edifici dovranno avere caratteristiche tipologiche coerenti con il contesto edilizio circostante.

f) Nei lotti già edificati, verso i confini e verso lo spazio pubblico è d'obbligo la recinzione di tipo aperto (H. max. 2.00 m.).

Nei lotti liberi sono ammesse le recinzioni di tipo aperto (H. max 2.00 m.)

E' possibile recingere il fondo con siepi.

g) Sono ammesse le aperture di nuove strade di tipo F al servizio di fondi se indispensabili per lo sviluppo agricolo degli stessi.

h) Nelle zone agricole è vietato:

- l'abbandono di rifiuti di tipo urbano.
- l'apertura di nuove cave.

i) E' consentito il mutamento di destinazione d'uso dei "Fabbricati a servizio dell'agricoltura" così come individuati dalla cartografia di P.R.G.C. nei seguenti casi e senza che tale variazione comporti variante allo strumento urbanistico:

1) nei casi di morte o di invalidità del conduttore dell'attività agricola;

2) nei casi di abbandono imposto da motivi di forza maggiore, dell'attività agricola da parte del conduttore o da parte di chi ha sottoscritto l'atto di impegno ai sensi dell'art. 25 Comma 6, della LR 5.12.1977 n. 56 e succ. modif.;

3) nei casi in cui il conduttore dell'attività agricola abbia ottenuto la permesso di costruire dell'indennità anticipata di cessione dell'attività agricola di cui all'art. 37 della L.R. n. 15 del 22.2.1977.

Il mutamento di destinazione d'uso da rurale ad uso civile soggetto alla richiesta di permesso di costruire onerosa, tranne nei casi in cui la prosecuzione dell'utilizzazione dell'abitazione avvenga da parte di aventi causa del conduttore agricolo nell'ipotesi al n. 1 e da parte del medesimo usufruente e di suoi familiari nelle ipotesi di cui ai n. 2 - 3.

3) Forme di intervento

a) Permesso di costruire edilizia per le nuove costruzioni subordinate all'atto di impegno di cui all'art. 25 Comma n. 6 della L.R. 5.12.1977 n. 56, così come indicato dal D.P.R. 380/2001.

b) Autorizzazioni **Denuncia di Inizio Attività** per gli interventi di straordinaria manutenzione.

4) Indici urbanistici RC= 10%

Gli indici di densità fondiaria per le abitazioni sono:

a) mc. 0.05/mq. per terreni a colture orticole e floricole;

b) mc. 0.03/mq. per terreni a colture legnose specializzate;

c) mc. 0.02/mq. per terreni a colture seminatrici;

d) mc. 0.01/mq. per terreni a colture boschive in misura non superiore a 5 ettari per azienda, per terreni a bosco ed a

coltivazioni industriali del legno annessi all'azienda agricola;

e) mc. 0.001/mq. per terreni a pascolo e prato, pascolo permanente di azienda silvo-pastorale;

per abitazioni non superiori a 1500 mc. per ogni azienda.

Gli indici generali sono:

RC = 40%

V = 1.500 mc max

H = 10 ml

L'atto di impegno ventennale al mantenimento dell'uso agricolo, obbligatorio per la residenza è da richiedersi anche per i fabbricati e strutture al servizio dell'attività agricola.

Con apposito simbolo è indicato in cartografia l'area del Tiro a volo.



Art. 20 FASCE DI RISPETTO

Ai sensi del DPR 236/88 sono individuate in cartografia le fasce di rispetto dei pozzi di captazione.

Per quanto riguarda i depuratori valgono le disposizioni di cui all'art. 2 let. B D E della L. 10/5/76 n. 319.

Sono individuate cartograficamente le fasce di rispetto ferroviarie secondo quanto prescritto dall'art. 49 del DPR n.753/80.

Fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

1. Nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua, individuata nelle tavole di piano nel rispetto dell'articolo n. 29 della legge regionale 56/77 s.m.i. e della legge 431/85, è vietata ogni nuova edificazione.

2. La profondità di detta fascia, pari a ml 100, a partire dal limite della fascia direttamente asservita o dal limite demaniale, non può essere inferiore a 25 m, o 12.50 in caso di arginatura e nell'ambito del perimetro dell'abitato a seguito dell'ottenimento di specifica autorizzazione ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i.

3. La fascia di rispetto lungo scolmatori, colatori, cavi irrigui, rogge, fossi di importanza primaria è pari a m 10,00 dal piede esterno degli argini maestri; nell'ambito del perimetro del centro abitato, anche se non riportata nelle tavole di piano, la fascia è pari a m 5,00; nell'ambito di tale fascia è comunque consentita la realizzazione di bassi fabbricati, garage e volumi pertinenziali alle abitazioni.

4. Le sorgive e i fontanili, non destinate all'uso umano, vanno salvaguardati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) divieto di apertura di pozzi

b) con misurazione dal ciglio superiore, la testa è protetta da una fascia di rispetto di m 20, l'asta è protetta da una fascia di rispetto di m 10 per una lunghezza minima di m 50; la flora spontanea che cresce sulle sponde e nel primo tratto è protetta.

5. I corsi d'acqua, le sorgive e i fontanili, esistenti nel territorio o comunque che lo attraversano, devono essere tenuti in esercizio in perfetto ordine idrico dai proprietari degli stessi; in modo particolare per i corsi che svolgono funzioni scolmatrici nei regimi di piena, occorre prevedere opere che ne garantiscano la funzionalità; tali opere potranno essere realizzate anche dalla Amministrazione comunale, a spese della proprietà, in caso di inadempienza della stessa.

6. All'interno della fascia di rispetto dei corsi d'acqua sono consentiti i soli interventi diretti alla realizzazione, alla manutenzione e alla integrazione di opere pubbliche di uso pubblico.

7. Sono ammessi sugli edifici esistenti ricadenti in dette fasce, di cui non sia stata iniziata l'espropriazione o la procedura di abbattimento, interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia di tipo A, ove ammissibili dalle norme che definiscono i caratteri dell'area in modo particolare per quanto attiene le destinazioni d'uso proprie e ammesse e tutte le altre prescrizioni e vincoli.

8. Il rilascio del permesso di costruire o della **permesso di costruire**¹ edilizia per gli eventuali interventi è subordinato al nulla osta rilasciato dall'Ente proprietario del bene oggetto di tutela, per quanto di sua competenza.

9. La possibilità di eseguire nuovi interventi di carattere urbanistico e/o edilizio in tali fasce è subordinata all'esecuzione di adeguate indagini geologico - tecniche atte a verificare la compatibilità delle opere con lo stato dei luoghi al fine di poter, eventualmente, ridurre l'estensione delle stesse con specifica variante del PRG.

10. Le aree ricadenti nella fascia di rispetto possono essere computate per l'applicazione degli indici urbanistici e edilizi.

Fascia di rispetto da impianti tecnologici pubblici.

1. Nella fascia di rispetto a protezione degli impianti tecnologici pubblici è vietata ogni nuova edificazione.

2. La profondità di detta fascia, anche se non individuata nelle tavole di piano e fatte salve le disposizioni più restrittive contenute nelle norme che riguardano le singole realtà tutelate, è così distinta:

a) Acquedotti (pozzi di captazione): con riferimento alla definizione della zona di rispetto a norma dell'art. 6 del D.P.R. 236/88, di cui al D.G.R. n. 48-18278 del 11.04.1997 ~~che si richiama espressamente, sono previsti tre livelli di vincolo così come indicati in cartografia.~~

b) Metanodotti - oleodotti: m 7,50 dall'asse delle tubazioni; m 20,00 da centraline di riduzione pressione.

c) Linee elettriche aeree esterne: dall'asse di ogni conduttore della linea, o dalle cabine o sottostazioni, e per le seguenti classi di tensione nominale presenti: m 10,00 fino a 132 Kw, m 18,00 da 133 fino a 220KV, m 28,00 da 221 fino a 380KV.

All'Ente proprietario dovrà essere richiesto nullaosta da allegare all'istanza da presentare prima del rilascio di permesso di costruire.

Le tavole di piano riportano i tracciati degli elettrodotti esistenti e limitate parti degli stessi in variazione; la fascia di rispetto anche se non riportata negli elaborati di piano deve essere verificata in loco in accordo con l'Ente.

3. ~~All'interno delle fasce di rispetto di cui ai punti precedenti sono ammessi consentiti i soli gli interventi di cui agli artt. 27 e 29 della L.R. 56/77 e s.m.i. diretti alla realizzazione, alla manutenzione e alla integrazione:~~

~~a) delle opere destinate all'uso del bene oggetto di tutela;~~

~~b) degli impianti e delle opere per la trasformazione, il trasporto e la distribuzione di energia e per l'erogazione di pubblici servizi;~~

~~c) di parcheggi pubblici e di uso pubblico, di aree verdi.~~

¹ Il termine corretto è: Denuncia Inizio Attività.



anche integrate con percorsi pedonali e ciclabili;

d) ~~di impianto di nuove coltivazioni agricole o continuazione di quelle esistenti con il divieto allo spandimento di pesticidi e fertilizzanti, di cui al D.P.R. 236/88 articolo 2 lettera a).~~

4. ~~Sono ammessi sugli edifici esistenti ricadenti in dette fasce, di cui non sia stata iniziata l'espropriazione o la procedura di abbattimento, interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia di tipo A, ove ammissibili dalle norme che definiscono i caratteri dell'area in modo particolare per quanto attiene le destinazioni d'uso proprie e ammesse.~~

5. ~~Il rilascio dell'permesso di costruire o della permesso di costruire edilizia per gli eventuali interventi è subordinato al nullaosta rilasciato dall'Ente proprietario del bene oggetto di tutela, per quanto di sua competenza.~~ 6. ~~Le aree ricadenti nella fascia di rispetto possono essere computate per l'applicazione degli indici urbanistici e edilizi.~~



16	NUMERO DISSEGNO / DWG. NUMBER
15	15
14	14
13	13
12	12
11	11
10	10
9	9
8	8
7	7
6	6
5	5
4	4
3	3
2	2
1	1

16	16
15	15
14	14
13	13
12	12
11	11
10	10
9	9
8	8
7	7
6	6
5	5
4	4
3	3
2	2
1	1

16	16
15	15
14	14
13	13
12	12
11	11
10	10
9	9
8	8
7	7
6	6
5	5
4	4
3	3
2	2
1	1

16	16
15	15
14	14
13	13
12	12
11	11
10	10
9	9
8	8
7	7
6	6
5	5
4	4
3	3
2	2
1	1

16	16
15	15
14	14
13	13
12	12
11	11
10	10
9	9
8	8
7	7
6	6
5	5
4	4
3	3
2	2
1	1

16	16
15	15
14	14
13	13
12	12
11	11
10	10
9	9
8	8
7	7
6	6
5	5
4	4
3	3
2	2
1	1

16	16
15	15
14	14
13	13
12	12
11	11
10	10
9	9
8	8
7	7
6	6
5	5
4	4
3	3
2	2
1	1

16	16
15	15
14	14
13	13
12	12
11	11
10	10
9	9
8	8
7	7
6	6
5	5
4	4
3	3
2	2
1	1

16	16
15	15
14	14
13	13
12	12
11	11
10	10
9	9
8	8
7	7
6	6
5	5
4	4
3	3
2	2
1	1

16	16
15	15
14	14
13	13
12	12
11	11
10	10
9	9
8	8
7	7
6	6
5	5
4	4
3	3
2	2
1	1

16	16
15	15
14	14
13	13
12	12
11	11
10	10
9	9
8	8
7	7
6	6
5	5
4	4
3	3
2	2
1	1

16	16
15	15
14	14
13	13
12	12
11	11
10	10
9	9
8	8
7	7
6	6
5	5
4	4
3	3
2	2
1	1

16	16
15	15
14	14
13	13
12	12
11	11
10	10
9	9
8	8
7	7
6	6
5	5
4	4
3	3
2	2
1	1

16	16
15	15
14	14
13	13
12	12
11	11
10	10
9	9
8	8
7	7
6	6
5	5
4	4
3	3
2	2
1	1

16	16
15	15
14	14
13	13
12	12
11	11
10	10
9	9
8	8
7	7
6	6
5	5
4	4
3	3
2	2
1	1

16	16
15	15
14	14
13	13
12	12
11	11
10	10
9	9
8	8
7	7
6	6
5	5
4	4
3	3
2	2
1	1

16	16
15	15
14	14
13	13
12	12
11	11
10	10
9	9
8	8
7	7
6	6
5	5
4	4
3	3
2	2
1	1

16	16
15	15
14	14
13	13
12	12
11	11
10	10
9	9
8	8
7	7
6	6
5	5
4	4
3	3
2	2
1	1

16	16
15	15
14	14
13	13
12	12
11	11
10	10
9	9
8	8
7	7
6	6
5	5
4	4
3	3
2	2
1	1

16	16
15	15
14	14
13	13
12	12
11	11
10	10
9	9
8	8
7	7
6	6
5	5
4	4
3	3
2	2
1	1

16	16
15	15
14	14
13	13
12	12
11	11
10	10
9	9
8	8
7	7
6	6
5	5
4	4
3	3
2	2
1	1



Tra i Comuni di CARPIGNANO SESIA - CASALEGGIO NOVARA - CASTELLAZZO NOVARESE - SILLAVENTO

Ufficio Tecnico

Sede: P.zza Volontari della Libertà n. 4 - 28064 Carpignano Sesia - (NO) - tel. 0321.824552, fax 0321.824543

COMUNE DI CARPIGNANO SESIA

Provincia di Novara

Protocollo n° 2343

Carpignano Sesia, li 20.07.2015

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dell'Unione Bassa Sesia;
VISTO il PRGC;
VISTO gli strumenti urbanistici del Comune suddetto;



certifica

ai sensi dell'art.18 della Legge 47 del 28.02.1985 e art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, quanto segue:

FG.	MAPPALE/I	DESTINAZIONE URBANISTICA
6	157-158-159-108-160-161-162-163-164-165-168	AREE DESTINATE ALLE ATTIVITA' AGRICOLA art. 14 n.t.a.
6	166 - 167	AREE DESTINATE ALLE ATTIVITA' AGRICOLA art. 14 n.t.a. Parte in FASCIA DI RISPETTO A PROTEZIONE DI NASTRI E INCROCI STRADALI art. 17 n.t.a.

Tutte le prescrizioni urbanistiche inerenti l'immobile suddetto sono quelle risultanti dalle disposizioni generali, urbanistiche ed edilizie, vigenti nel Piano Regolatore Comunale approvato con deliberazione D.G.R. N.63 - 10507 in data 29.12.2008.

Si rilascia il presente in carta *legale* per tutti gli usi consentiti dalla legge, a richiesta della Società ENI Spa, Distretto Centro-Settentrionale.

Il Responsabile del Servizio
Arch. Adriano Fontaneto



Art. 14 - AREE DESTINATE AD ATTIVITÀ AGRICOLE

1) Destinazioni d'uso

Pascolo, prato-pascolo, bosco coltivazione industriale del legno, seminativo, colture legnose specializzate, aziende agricole, allevamenti, attrezzature di cui al comma 4 dell'art. 25 L.R. n. 56, residenze rurali.

2) Indici e prescrizioni

a) gli indici di edificabilità sono normati ai sensi dei commi 8 e seguenti dell'art. 25 della L.R. 56 del 5.12.1977.

b) Non sono ammesse nuove localizzazioni di stalle e di allevamenti in genere a meno di ml. 100 dal limite delle aree di azionamento residenziale dei P.R.G.C. e a meno di 30 ml. Dalla residenza del conduttore stesso.

Per gli impianti esistenti zootecnici in zona agricola a meno di 100 ml. dal limite delle aree di azionamento residenziale o a meno di 30 ml. dalla residenza del conduttore stesso saranno permessi interventi unicamente di manutenzione ordinaria.

c) In queste zone sono consentite le seguenti destinazioni d'uso: edifici ed attrezzature agricole, edifici ed attrezzature inerenti alla conservazione e manutenzione di boschi. Tali strutture dovranno essere inserite nel contesto agricolo e non dovranno avere caratteristiche tecniche di abitabilità.

E' ammessa un'edificazione sparsa di piccole costruzioni rurali ed attrezzature per l'agricoltura fino ad un massimo di 30 mq di Su con H max di 3.00 ml.

Sono altresì consentite cabine elettriche, stazioni di sollevamento di deviazione delle acque e di controllo di regime delle acque, bacini o vasche inerenti alle colture ittiche.

Limitazioni in altezza non si applicano a strutture ed impianti tecnologici inerenti all'attività ammessa in zona.

L'esecuzione delle costruzioni sopra elencate non subordinata alla esistenza delle opere di urbanizzazione di cui all'art. 4 della L. n. 847 salvo per quanto concerne l'acqua potabile, l'energia elettrica.

d) La costruzione di residenze ammessa per il soddisfacimento delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo personale ai sensi dell'art. 12 della L. 9.5.1975 n. 153.

e) Per le costruzioni residenziali esistenti, sparse nell'ambito di nuclei residenziali configurati consentito un aumento del 20% di volume esistente fino ad un massimo di 40 mq; sono comunque consentiti 25 mq. Tali edifici dovranno avere caratteristiche tipologiche coerenti con il contesto edilizio circostante.

f) Nei lotti già edificati, verso i confini e verso lo spazio pubblico è d'obbligo la recinzione di tipo aperto (H. max. 2.00 m.).

Nei lotti liberi sono ammesse le recinzioni di tipo aperto (H. max 2.00 m.)

E' possibile recingere il fondo con siepi.

g) Sono ammesse le aperture di nuove strade di tipo F al servizio di fondi se indispensabili per lo sviluppo agricolo degli stessi.

h) Nelle zone agricole è vietato:

- l'abbandono di rifiuti di tipo urbano.

- l'apertura di nuove cave.

i) E' consentito il mutamento di destinazione d'uso dei "Fabbricati a servizio dell'agricoltura" così come individuati dalla cartografia di P.R.G.C. nei seguenti casi e senza che tale variazione comporti variante allo strumento urbanistico:

1) nei casi di morte o di invalidità del conduttore dell'attività agricola;

2) nei casi di abbandono imposto da motivi di forza maggiore, dell'attività agricola da parte del conduttore o da parte di chi ha sottoscritto l'atto di impegno ai sensi dell'art. 25 Comma 6, della LR 5.12.1977 n. 56 e succ. modif.;

3) nei casi in cui il conduttore dell'attività agricola abbia ottenuto la permesso di costruire dell'indennità anticipata di cessione dell'attività agricola di cui all'art. 37 della L.R. n. 15 del 22.2.1977.

Il mutamento di destinazione d'uso da rurale ad uso civile soggetto alla richiesta di permesso di costruire onerosa, tranne nei casi in cui la prosecuzione dell'utilizzazione dell'abitazione avvenga da parte di aventi causa del conduttore agricolo nell'ipotesi al n. 1 e da parte del medesimo usufruente e di suoi familiari nelle ipotesi di cui ai n. 2 - 3.

3) Forme di intervento

a) Permesso di costruire edilizia per le nuove costruzioni subordinate all'atto di impegno di cui all'art. 25 Comma n. 6 della L.R. 5.12.1977 n. 56, così come indicato dal D.P.R. 380/2001.

b) **Autorizzazioni Denuncia di Inizio Attività** per gli interventi di straordinaria manutenzione.

4) Indici urbanistici RC= 10%

Gli indici di densità fondiaria per le abitazioni sono:

a) mc. 0.05/mq. per terreni a colture orticole e floricole;

b) mc. 0.03/mq. per terreni a colture legnose specializzate;

c) mc. 0.02/mq. per terreni a colture seminatrici;

d) mc. 0.01/mq. per terreni a colture boschive in misura non

superiore a 5 ettari per azienda, per terreni a bosco ed a coltivazioni industriali del legno annessi all'azienda agricola;

e) mc. 0.001/mq. per terreni a pascolo e prato, pascolo permanente di azienda silvo-pastorale;

per abitazioni non superiori a 1500 mc. per ogni azienda.

Gli indici generali sono:

RC = 40%

V = 1.500 mc max

H = 10 ml

L'atto di impegno ventennale al mantenimento dell'uso agricolo, obbligatorio per la residenza è da richiedersi anche per i fabbricati e strutture al servizio dell'attività agricola.

Con apposito simbolo è indicato in cartografia l'area del Tiro a volo.

TITOLO VI - NORME PER GLI INTERVENTI AMMESSI NELLE FASCE DI

RISPETTO.

Norme generali

1. Si intendono per vincoli le limitazioni o le subordinazioni che condizionano gli interventi di trasformazione urbanistica e edilizia di parti del territorio per necessità di tutela, di salvaguardia dei valori storico - ambientali, per la protezione di infrastrutture, nonché per particolari competenze legislative e controlli sulla modificazione dell'uso del suolo, in funzione dell'interesse pubblico e/o della tutela della pubblica incolumità.

2. La presenza o l'assenza di vincoli su porzioni del territorio non dispensa i soggetti attuatori di interventi a adeguare opportunamente le condizioni del suolo, a tutelare e salvaguardare ambiti e/o edifici di interesse storico - ambientale, anche attraverso provvedimenti non prescritti e normati, svolgendo così opera di prevenzione, di tutela e salvaguardia del territorio.

Art. 17 - FASCE DI RISPETTO A PROTEZIONE DI NASTRI E INCROCI STRADALI

1. Nella fascia di rispetto a protezione delle strade, degli incroci, dei nodi viari, individuata nelle tavole di piano nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e in relazione alla classificazione, è vietata ogni nuova edificazione al fine di garantire la sicurezza del traffico, la possibilità di ampliare o di integrare i sedimi stradali, nonché di costruire ulteriori allacciamenti.

2. La profondità di detta fascia, a partire dal confine stradale e da misurarsi in orizzontale con perpendicolare all'asse della strada, non può essere inferiore a:

a) fuori dei centri abitati, nelle aree agricole:

- 1) m 60,00 per le autostrade;
- 2) m 30,00 per le strade statali;
- 3) m 30,00 per le strade provinciali;
- 4) m 20,00 per le strade comunali;
- 5) m 10,00 per le strade vicinali e interpoderali;

3. Sono fatte salve fasce maggiori riportate nelle tavole di piano.

4. All'interno della fascia di rispetto sono consentiti i soli interventi diretti alla realizzazione, alla manutenzione e alla integrazione:

a) delle opere destinate all'uso del bene oggetto di tutela, compresi gli impianti di distribuzione di carburanti purché, per questi ultimi, sia formata apposita aiuola spartitraffico di almeno m 2,00 per separare l'area di servizio dalla strada e siano compatibili con le prescrizioni di carattere commerciale o delle specifiche leggi di settore;



b) degli impianti e delle opere per la trasformazione, il trasporto e la distribuzione di energia e per l'erogazione di pubblici servizi;

c) di parcheggi pubblici e di uso pubblico, di aree verdi anche integrate con percorsi pedonali e ciclabili;

d) di impianto di nuove coltivazioni agricole o continuazione di quelle esistenti.

5. Sono ammessi sugli edifici esistenti, di cui non sia stata iniziata l'espropriazione o la procedura di abbattimento, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; per gli edifici rurali ed esclusivamente per la parte a destinazione residenziale sono ammessi, per sistemazioni igieniche o tecniche, aumenti del volume fino ad un massimo del 20% del volume preesistente; gli ampliamenti devono avvenire sul lato opposto al bene da salvaguardare.

6. Il rilascio dell'permesso di costruire o della permesso di costruire edilizia per gli eventuali interventi è subordinato al nullaosta rilasciato dall'Ente proprietario della strada, per quanto di sua competenza.

7. Le aree ricadenti nella fascia di rispetto possono essere computate per l'applicazione degli indici urbanistici e edilizi.



ESTRATTO MAPPA
Com. di CARPIGNANO SESIA (NO)
Fg 6 – Scala 1: 1.500



ESTRATTO MAPPA
Com. di CARPIGNANO SESIA (NO)
Fg 6 – Scala 1: 1.500



Tra i Comuni di CARPIGNANO SESIA - CASALEGGIO NOVARA - CASTELLAZZO NOVARESE - SILLAVENGO

Ufficio Tecnico

Sede: P.zza Volontari della Libertà n. 4 - 28064 Carpignano Sesia - (NO) - tel. 0321.824552, fax 0321.824543

COMUNE DI CARPIGNANO SESIA
Provincia di Novara

Protocollo n° 2341

Carpignano Sesia, lì 31.07.2015

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dell'Unione Bassa Sesia;
VISTO il PRGC;
VISTO gli strumenti urbanistici del Comune suddetto;



certifica

ai sensi dell'art.18 della Legge 47 del 28.02.1985 e art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, quanto segue:

FG.	MAPPALE/I	DESTINAZIONE URBANISTICA
6	192-191-187-188-132-134-297-77-78-302-135-136-137-138-139-140-141-245-281-244-243-242-241-240-239-238-237-236-235-233-290-232-231-254-234	AREE DESTINATE ALLE ATTIVITA' AGRICOLA art. 14 n.t.a.
6	151-202-203-298	AREE DESTINATE ALLE ATTIVITA' AGRICOLA art. 14 n.t.a. Parte in FASCIA DI RISPETTO FIUMI E TORRENTI - Art. 20 n.t.a.
5	94	AREE DESTINATE ALLE ATTIVITA' AGRICOLA art. 14 n.t.a. Parte in FASCIA DI RISPETTO FIUMI E TORRENTI - Art. 20 n.t.a.
5	108	AREE DESTINATE ALLE ATTIVITA' AGRICOLA art. 14 n.t.a.

Tutte le prescrizioni urbanistiche inerenti l'immobile suddetto sono quelle risultanti dalle disposizioni generali, urbanistiche ed edilizie, vigenti nel Piano Regolatore Comunale approvato con deliberazione D.G.R. N.63 - 10507 in data 29.12.2008.

Si rilascia il presente in carta *legale* per tutti gli usi consentiti dalla legge, a richiesta della Società ENI Spa, Distretto Centro-Settentrionale.

Il Responsabile del Servizio
Arch. Adriano Fontaneto



Art. 14 - AREE DESTINATE AD ATTIVITÀ AGRICOLE

1) Destinazioni d'uso

Pascolo, prato-pascolo, bosco coltivazione industriale del legno, seminativo, colture legnose specializzate, aziende agricole, allevamenti, attrezzature di cui al comma 4 dell'art. 25 L.R. n. 56, residenze rurali.

2) Indici e prescrizioni

a) gli indici di edificabilità sono normati ai sensi dei commi 8 e seguenti dell'art. 25 della L.R. 56 del 5.12.1977.

b) Non sono ammesse nuove localizzazioni di stalle e di allevamenti in genere a meno di ml. 100 dal limite delle aree di azionamento residenziale dei P.R.G.C. e a meno di 30 ml. Dalla residenza del conduttore stesso.

Per gli impianti esistenti zootecnici in zona agricola a meno di 100 ml. dal limite delle aree di azionamento residenziale o a meno di 30 ml. dalla residenza del conduttore stesso saranno permessi interventi unicamente di manutenzione ordinaria.

c) In queste zone sono consentite le seguenti destinazioni d'uso: edifici ed attrezzature agricole, edifici ed attrezzature inerenti alla conservazione e manutenzione di boschi. Tali strutture dovranno essere inserite nel contesto agricolo e non dovranno avere caratteristiche tecniche di abitabilità.

E' ammessa un'edificazione sparsa di piccole costruzioni rurali ed attrezzature per l'agricoltura fino ad un massimo di 30 mq di Su con H max di 3.00 ml.

Sono altresì consentite cabine elettriche, stazioni di sollevamento di deviazione delle acque e di controllo di regime delle acque, bacini o vasche inerenti alle colture ittiche.

Limitazioni in altezza non si applicano a strutture ed impianti tecnologici inerenti all'attività ammessa in zona.

L'esecuzione delle costruzioni sopra elencate non subordinata alla esistenza delle opere di urbanizzazione di cui all'art. 4 della L. n. 847 salvo per quanto concerne l'acqua potabile, l'energia elettrica.

d) La costruzione di residenze ammessa per il soddisfacimento delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo personale ai sensi dell'art. 12 della L. 9.5.1975 n. 153.

e) Per le costruzioni residenziali esistenti, sparse nell'ambito di nuclei residenziali configurati consentito un aumento del 20% di volume esistente fino ad un massimo di 40 mq; sono comunque consentiti 25 mq. Tali edifici dovranno avere caratteristiche tipologiche coerenti con il contesto edilizio circostante.

f) Nei lotti già edificati, verso i confini e verso lo spazio pubblico è d'obbligo la recinzione di tipo aperto (H. max. 2.00 m.).

Nei lotti liberi sono ammesse le recinzioni di tipo aperto (H. max 2.00 m.)

E' possibile recingere il fondo con siepi.

g) Sono ammesse le aperture di nuove strade di tipo F al servizio di fondi se indispensabili per lo sviluppo agricolo degli stessi.

h) Nelle zone agricole è vietato:

- l'abbandono di rifiuti di tipo urbano.

- l'apertura di nuove cave.

i) E' consentito il mutamento di destinazione d'uso dei "Fabbricati a servizio dell'agricoltura" così come individuati dalla cartografia di P.R.G.C. nei seguenti casi e senza che tale variazione comporti variante allo strumento urbanistico:

1) nei casi di morte o di invalidità del conduttore dell'attività agricola;

2) nei casi di abbandono imposto da motivi di forza maggiore, dell'attività agricola da parte del conduttore o da parte di chi ha sottoscritto l'atto di impegno ai sensi dell'art. 25 Comma 6, della LR 5.12.1977 n. 56 e succ. modif.;

3) nei casi in cui il conduttore dell'attività agricola abbia ottenuto la permesso di costruire dell'indennità anticipata di cessione dell'attività agricola di cui all'art. 37 della L.R. n. 15 del 22.2.1977.

Il mutamento di destinazione d'uso da rurale ad uso civile soggetto alla richiesta di permesso di costruire onerosa, tranne nei casi in cui la prosecuzione dell'utilizzazione dell'abitazione avvenga da parte di aventi causa del conduttore agricolo nell'ipotesi al n. 1 e da parte del medesimo usufruente e di suoi familiari nelle ipotesi di cui ai n. 2 - 3.

3) Forme di intervento

a) Permesso di costruire edilizia per le nuove costruzioni subordinate all'atto di impegno di cui all'art. 25 Comma n. 6 della L.R. 5.12.1977 n. 56, così come indicato dal D.P.R. 380/2001.

b) ~~Autorizzazioni~~ **Denuncia di Inizio Attività** per gli interventi di straordinaria manutenzione.

4) Indici urbanistici RC= 10%

Gli indici di densità fondiaria per le abitazioni sono:

a) mc. 0.05/mq. per terreni a colture orticole e floricole;

b) mc. 0.03/mq. per terreni a colture legnose specializzate;

c) mc. 0.02/mq. per terreni a colture seminative;

d) mc. 0.01/mq. per terreni a colture boschive in misura non

superiore a 5 ettari per azienda, per terreni a bosco ed a coltivazioni industriali del legno annessi all'azienda agricola;

e) mc. 0.001/mq. per terreni a pascolo e prato, pascolo permanente di azienda silvo-pastorale;

per abitazioni non superiori a 1500 mc. per ogni azienda.

Gli indici generali sono:

RC = 40%

V = 1.500 mc max

H = 10 ml

L'atto di impegno ventennale al mantenimento dell'uso agricolo, obbligatorio per la residenza è da richiedersi anche per i fabbricati e strutture al servizio dell'attività agricola.

Con apposito simbolo è indicato in cartografia l'area del Tiro a volo.



Art. 20 FASCE DI RISPETTO

Ai sensi del DPR 236/88 sono individuate in cartografia le fasce di rispetto dei pozzi di captazione.

Per quanto riguarda i depuratori valgono le disposizioni di cui all'art. 2 let. B D E della L. 10/5/76 n. 319.

Sono individuate cartograficamente le fasce di rispetto ferroviarie secondo quanto prescritto dall'art. 49 del DPR n.753/80.

Fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

1. Nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua, individuata nelle tavole di piano nel rispetto dell'articolo n. 29 della legge regionale 56/77 s.m.i. e della legge 431/85, è vietata ogni nuova edificazione.

2. La profondità di detta fascia, pari a ml 100, a partire dal limite della fascia direttamente asservita o dal limite demaniale, non può essere inferiore a 25 m, o 12.50 in caso di arginatura e nell'ambito del perimetro dell'abitato a seguito dell'ottenimento di specifica autorizzazione ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i.

3. La fascia di rispetto lungo scolmatori, colatori, cavi irrigui, rogge, fossi di importanza primaria è pari a m 10,00 dal piede esterno degli argini maestri; nell'ambito del perimetro del centro abitato, anche se non riportata nelle tavole di piano, la fascia è pari a m 5,00; nell'ambito di tale fascia è comunque consentita la realizzazione di bassi fabbricati, garage e volumi pertinenziali alle abitazioni.

4. Le sorgive e i fontanili, non destinate all'uso umano, vanno salvaguardati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) divieto di apertura di pozzi

b) con misurazione dal ciglio superiore, la testa è protetta da una fascia di rispetto di m 20, l'asta è protetta da una fascia di rispetto di m 10 per una lunghezza minima di m 50; la flora spontanea che cresce sulle sponde e nel primo tratto è protetta.

5. I corsi d'acqua, le sorgive e i fontanili, esistenti nel territorio o comunque che lo attraversano, devono essere tenuti in esercizio in perfetto ordine idrico dai proprietari degli stessi; in modo particolare per i corsi che svolgono funzioni scolmatrici nei regimi di piena, occorre prevedere opere che ne garantiscano la funzionalità; tali opere potranno essere realizzate anche dalla Amministrazione comunale, a spese della proprietà, in caso di inadempienza della stessa.

6. All'interno della fascia di rispetto dei corsi d'acqua sono consentiti i soli interventi diretti alla realizzazione, alla manutenzione e alla integrazione di opere pubbliche di uso pubblico.

7. Sono ammessi sugli edifici esistenti ricadenti in dette fasce, di cui non sia stata iniziata l'espropriazione o la procedura di abbattimento, interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia di tipo A, ove ammissibili dalle norme che definiscono i caratteri dell'area in modo particolare per quanto attiene le destinazioni d'uso proprie e ammesse e tutte le altre prescrizioni e vincoli.

8. Il rilascio del permesso di costruire o della **permesso di costruire¹** edilizia per gli eventuali interventi è subordinato al nulla osta rilasciato dall'Ente proprietario del bene oggetto di tutela, per quanto di sua competenza.

9. La possibilità di eseguire nuovi interventi di carattere urbanistico e/o edilizio in tali fasce è subordinata all'esecuzione di adeguate indagini geologico - tecniche atte a verificare la compatibilità delle opere con lo stato dei luoghi al fine di poter, eventualmente, ridurre l'estensione delle stesse con specifica variante del PRG.

10. Le aree ricadenti nella fascia di rispetto possono essere computate per l'applicazione degli indici urbanistici e edilizi.

Fascia di rispetto da impianti tecnologici pubblici.

1. Nella fascia di rispetto a protezione degli impianti tecnologici pubblici è vietata ogni nuova edificazione.

2. La profondità di detta fascia, anche se non individuata nelle tavole di piano e fatte salve le disposizioni più restrittive contenute nelle norme che riguardano le singole realtà tutelate, è così distinta:

a) Acquedotti (pozzi di captazione): con riferimento alla definizione della zona di rispetto a norma dell'art. 6 del D.P.R. 236/88, di cui al D.G.R. n. 48-18278 del 11.04.1997 ~~che si richiama espressamente, sono previsti tre livelli di vincolo così come indicati in cartografia.~~

b) Metanodotti - oleodotti: m 7,50 dall'asse delle tubazioni; m 20,00 da centraline di riduzione pressione.

c) Linee elettriche aeree esterne: dall'asse di ogni conduttore della linea, o dalle cabine o sottostazioni, e per le seguenti classi di tensione nominale presenti: m 10,00 fino a 132 Kw, m 18,00 da 133 fino a 220KV, m 28,00 da 221 fino a 380KV.

All'Ente proprietario dovrà essere richiesto nullaosta dà allegare all'istanza da presentare prima del rilascio di permesso di costruire.

Le tavole di piano riportano i tracciati degli elettrodotti esistenti e limitate parti degli stessi in variazione; la fascia di rispetto anche se non riportata negli elaborati di piano deve essere verificata in loco in accordo con l'Ente.

3. ~~All'interno delle fasce di rispetto di cui ai punti precedenti sono ammessi consentiti i soli gli interventi di cui agli artt. 27 e 29 della L.R. 56/77 e s.m.i. diretti alla realizzazione, alla manutenzione e alla integrazione:~~

~~a) delle opere destinate all'uso del bene oggetto di tutela;~~

~~b) degli impianti e delle opere per la trasformazione, il trasporto e la distribuzione di energia e per l'erogazione di pubblici servizi;~~

~~c) di parcheggi pubblici e di uso pubblico, di aree verdi.~~

¹ Il termine corretto è: Denuncia Inizio Attività.

anche integrate con percorsi pedonali e ciclabili;

d) di impianto di nuove coltivazioni agricole o continuazione di quelle esistenti con il divieto allo spandimento di pesticidi e fertilizzanti, di cui al D.P.R. 236/88 articolo 2 lettera a).

4. Sono ammessi sugli edifici esistenti ricadenti in dette fasce, di cui non sia stata iniziata l'espropriazione o la procedura di abbattimento, interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia di tipo A, ove ammissibili dalle norme che definiscono i caratteri dell'area in modo particolare per quanto attiene le destinazioni d'uso proprie e ammesse.

5. Il rilascio dell'permesso di costruire o della permesso di costruire edilizia per gli eventuali interventi è subordinato al nullaosta rilasciato dall'Ente proprietario del bene oggetto di tutela, per quanto di sua competenza 6. Le aree ricadenti nella fascia di rispetto possono essere computate per l'applicazione degli indici urbanistici e edilizi.





ESTRATTO MAPPA
Com. di CARPIGNANO SESIA (NO)
Fg 6 - Fg 5